



COMUNE DI BOTTIDDA

AREA TECNICO MANUTENTIVA

DETERMINAZIONE N. 195 del 03/12/2019

PROPOSTA N. 797 del 03/12/2019

OGGETTO: svolgimento delle verifiche di sicurezza delle infrastrutture esistenti di attraversamento viario del reticolo idrografico nonché delle altre opere interferenti nel territorio - LIQUIDAZIONE FATTURE AI PROFESSIONISTI CIG. Z1F2857DC6

VISTA la deliberazione del consiglio comunale n. 11 del 19/04/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019—2020- 2021, redatto secondo gli schemi ex d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 4, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, il quale stabilisce che spettano all'Organo di Governo le funzioni di indirizzo politico - amministrativo, mentre spetta ai "Responsabili di Servizio" la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresi gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, essendo

"responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati";

VISTA la Direttiva 2007/60/CE – D.Lgs.49/2010 "Valutazione e gestione dei rischi di alluvioni – Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del distretto idrografico della Regione Autonoma della Sardegna:

- *Modifica alla "Direttiva per lo svolgimento delle verifiche di sicurezza delle infrastrutture esistenti di*

attraversamento viario o ferroviario del reticolo idrografico della Sardegna nonché delle altre opere interferenti";

- *Modifica alla "Direttiva per lo svolgimento delle verifiche di sicurezza dei canali tombati esistenti";*

- *Modifica alla "Direttiva per lo svolgimento delle verifiche di sicurezza dei canali di guardia esistenti";*

CONSIDERATO che con Deliberazione n. 67/2 del 16/12/2016 la R.A.S. ha programmato le risorse per le annualità 2016 e 2017 da destinare ai Comuni e alle Province per gli adempimenti e verifiche di cui alle citate direttive; che l'allegato A risulta un contributo pari a €. 4.659,33;

CONSIDERATO che con D.G.R. 39/6 del 31.07.2018 si evince che la RAS ha stabilito la somma pari a €. 6.000,00;

DATO ATTO che, l'allegato al Bilancio 2019, come trasmesso dall'Ufficio finanziario risulta una somma leggermente inferiore pari a €. 10.410,00 e che quindi si evince che il contributo assegnato al Comune di Bottidda, per lo svolgimento delle verifiche di sicurezza in oggetto, è pari ad **€.10.410,00.**

CONSIDERATO che la specificità delle verifiche da effettuare e della documentazione da predisporre, non può essere svolta con professionisti interni, in quanto nell'ufficio tecnico comunale è presente una sola unità - Istruttore Direttivo - Cat. D4 - Geometra, per cui si rende necessario acquisire qualificata professionalità tecnico/amministrativa esterna;

RICHIAMATI:

- l'art. 192 – 1° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, che testualmente recita: "La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base";

- l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, nuovo Codice degli appalti, entrato in vigore in data 19/04/2016 che prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici,

le stazioni appaltanti determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori e delle offerte;

VISTO l'art. 31 – comma 8 – del D.Lgs. del 19 aprile 2016 n°50 che testualmente recita *“Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell’attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta. L’affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista”*;

VISTE le linee guida n°1, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n°50, recanti *“Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”*, approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n°973 del 14 settembre 2016, e nello specifico *“1.3.1. - Gli incarichi di importo inferiore a 40.000 euro possono essere affidati in via diretta, secondo quanto previsto dall’art. 31, comma 8 (cfr. per gli appalti inferiori a 40.000 euro anche l’art. 36, comma 2, lett. a). In questo caso, il ribasso sull’importo della prestazione viene negoziato fra il responsabile del procedimento e l’operatore economico cui si intende affidare la commessa, sulla base della specificità del caso... omissis”*;

RITENUTO CHE:

- il presente incarico professionale non rientra tra quelli oggetto dei particolari vincoli ed obblighi disposti dall’art. 3, co. 55 e seguenti della legge 244/2007 come modificati dall’art. 46 co. 2 della legge 133/2008, trattandosi di incarico tecnico affidato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

- lo stesso incarico è, infatti, una prestazione di servizio per cui non si configura come attività di studio, ricerca e consulenza, per le quali troverebbe applicazione l’art. 1, comma 42, della legge 30 dicembre 2004 n. 311 e successive modificazioni ma, trattandosi di servizio che rientra nell’ambito della categoria dei *“Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”* risultando sottoposto, pertanto, alle sole norme del Codice dei contratti;

CONSIDERANDO che sia opportuno quindi, anche nel rispetto dell’art. 3 della legge 241/1990, quale principio di ordine generale dall’azione amministrativa, dare conto della motivazione del perché si ritiene opportuno nel caso di specie procedere mediante un affidamento diretto secondo quanto segue:

- per parte di motivazione in diritto: il valore della prestazione da affidare è inferiore a € 40.000,00 e come tale la legge ne ammette l’acquisizione in via diretta;

- per parte di motivazione in fatto: detta procedura consente di assicurare una procedura più snella e semplificata per acquisire lavori, servizi o forniture di importo non elevato, nei casi in cui, come quello in oggetto, il ricorso alle ordinarie procedure di gara comporterebbe un rallentamento dell’azione amministrativa, oltre ad un notevole dispendio di tempi e risorse;

RITENUTO che l’incarico in questione rientra tra quelli eseguibili in economia, ai sensi del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50, art. 36 (Contratti sotto soglia), comma 2, lett. a) così come modificato dall’art. 25 (c. 1, lett. b) dal relativo D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017 *“Disposizioni integrative e correttive del al D.Lgs 50/2016”*, quale testualmente recita:

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalità:

a) *per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;*

RICHIAMATA la **determinazione area tecnica n.61 del 15/05/2019 relativa all’incarico professionale** di che trattasi, al dott. Ing. ENZO BATTAGLIA, nato a Nuoro il 18/03/1980 C.F.: BTTNZE80C18F979P - P.IVA 01529110916 con Studio in Località Mussudorrai snc 08025 Oliena (NU) ed iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Cagliari al n° 7565 – ed il Dott. Geologo Pietro Masia nato il 01.10.1984 a Tempio Pausania e residente a Cagliari in Via Montemixi – C.F. MSAPTR84R01L093M e P.I. 02476580903 iscritto all’Ordine dei Geologi della Regione Sardegna

al n° 733, , tecnici in possesso dei requisiti professionali come da curriculum allegato, con il quale è stato negoziato dal RUP, per la prestazione in parola, l'importo netto di € 9.811,32 oltre C.N.P.A.I.A. del 4% per il professionista Enzo Battaglia equivalente ad € 392,46,19 ed una quota del 2% CNPAIA per il professionista Pietro Masia e per un importo complessivo pari a € 10.410,00; Non viene applicata l'IVA in quanto a regime forfettario;

CONSIDERATO che i professionisti incaricati hanno adempiuto a quanto richiesto, presentando apposito studio approvato con D.G.C. n.53 del 08/11/2019;

VISTE le fatture elettroniche, una del Dott. Geologo Pietro Masia n.2_2019 dell'importo totale pari a euro 5.298,12 e l'altra del dott. Ing. ENZO BATTAGLIA 1/19 dell'importo totale pari a euro 5.101,88 totale complessivo pari a € 10.400,00;

RILEVATO che ai sensi della Delibera del 22 dicembre 2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, in merito all'attuazione all'attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 Dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2016, nonché ai sensi dell'art. 3 della legge 13/8/2010, n.136, modificato dal D.L. 12 Novembre 2010, n°187, il Codice identificativo gara (C.I.G.) è il n° Z1F2857DC6;

RITENUTO di dover provvedere in merito a quanto sopra esposto;

VISTO il Decreto Lgs. 18.04.2016, n°50;

VISTO il Decreto Lgs. 81/2008;

VISTO il Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

RICHIAMATO il capitolo 20072 del bilancio 2019;

D E T E R M I N A

DI PROCEDERE, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate;

DI LIQUIDARE le fatture elettroniche, una del Dott. Geologo Pietro Masia n.2_2019 dell'importo totale pari a euro 5.298,12 e l'altra del dott. Ing. ENZO BATTAGLIA 1/19 dell'importo totale pari a euro 5.101,88 totale complessivo pari a € 10.400,00;

DI TRASMETTERE il presente atto al Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4°, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, per gli adempimenti di competenza.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 797 del 03/12/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio **SATTA SATURNINO** in data **03/12/2019**

**Il Responsabile del Servizio
SATTA SATURNINO**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 797 del 03/12/2019** esprime parere: **FAVOREVOLE**
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Num.	Prog.	Impegno	Creditore	Importo
2019	814	1	93	masia pietro	5.101,88
2019	815	1	93	Dott. Ing. Enzo Battaglia	5.298,12

Visto di Regolarita' Contabile del Responsabile del Servizio **CAVAL PIETRO il 03/12/2019.**

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
CAVAL PIETRO**

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 919

Il 03/12/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **679 del 03/12/2019** con oggetto

svolgimento delle verifiche di sicurezza delle infrastrutture esistenti di attraversamento viario del reticolo idrografico nonché delle altre opere interferenti nel territorio - LIQUIDAZIONE FATTURE AI PROFESSIONISTI CIG. Z1F2857DC6

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione di **SEGRETERIA GENERALE il 03/12/2019**

**Il Responsabile della Pubblicazione
SEGRETERIA GENERALE**
